



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 95 – 04 FEBBRAIO 2021**

Riunione del giorno 27 gennaio 2021

**33.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL  
TESSERATO:**

**Sig. Vincenzo MICUCCI**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Antonio Amato - Presidente f.f.
- Avv. Antonio Mennuni - Componente
- Avv. Massimo Argirò - Componente Estensore

Con atto di deferimento relativo al procedimento Reg. n. 32.20.21 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **MICUCCI Vincenzo:** *“per aver, in violazione degli Artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur. e 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, a commento del post della Associazione Italiana Pallavolisti, a sua volta veicolato tramite social network, postato un commento con il quale si accusava falsamente il sodalizio Polisportiva Frascolla Taranto di mancanza di serietà e rispetto.*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato per l'udienza del 27 Gennaio 2021 in videoconferenza, dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, erano presenti l'Avv. Antonio Piepoli nell'interesse del tesserato Vincenzo Micucci e quest'ultimo personalmente.

Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale e delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Udito il difensore dell'incolpato e preso atto delle conclusioni dallo stesso rassegnate;



- Preso atto delle memorie difensive e della documentazione del procedimento;

### OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto inoltrato alla Segreteria Generale in data 29/10/2020 dal Presidente della Polisportiva Frascolla di Taranto, Sig. Aldo Castaldo, dove veniva evidenziato, anche tramite i documenti ivi allegati, tra gli altri, il comportamento tenuto dal sig. Vincenzo Micucci, il quale, a commento di un post veicolato tramite social network dalla AIP- Associazione Italiana Pallavolisti, con il quale si accusava platealmente l'affiliato Polisportiva Frascolla ed il suo Presidente di comportamenti scorretti e vessatori nei confronti dei propri atleti tesserati, a sua volta accusava gli stessi soggetti di mancanza di serietà e rispetto, mostrando così di condividere il pensiero espresso dalla AIP .

La Procura Federale, aperta l'indagine relativa al procedimento con l'acquisizione dei predetti documenti, trasmetteva agli incolpati atto di conclusione delle indagini.

L'incolpato faceva pervenire una memoria difensiva nella quale, sostanzialmente, negava la sussistenza di ogni addebito, precisando che il commento al post non aveva espresso valutazioni soggettive su chicchessia né aveva offeso né ingiuriato l'interlocutore o il soggetto cui eventualmente era diretta la manifestazione verbale.

La Procura medesima, riteneva comunque sussistenti gli elementi di colpevolezza a carico dell'odierno incolpato e ritenendo esaurita la fase istruttoria lo deferiva innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

\*\*\*\*\*

Ciò premesso, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte dall'incolpato nella memoria difensiva ed in udienza, tramite il difensore nominato, ritiene che la condotta assunta dal tesserato Vincenzo Micucci sia meritevole di sanzione disciplinare alla stregua delle motivazioni che qui di seguito si espongono.

Il tenore del commento in esame appare, invero, lesivo della reputazione e onorabilità della Polisportiva Frascolla e del suo presidente.

L'odierno incolpato, con il suo commento, ha infatti utilizzato apprezzamenti che non possono essere ricompresi né nel diritto di critica, né in quello di cronaca, peraltro condividendo integralmente un contenuto di un post che è risultato assolutamente errato nei suoi presupposti.

In tale contesto, l'aver pubblicamente quanto erroneamente confermato una mancanza di serietà e rispetto da parte del sodalizio Polisportiva Frascolla in una determinata vicenda, ancorché senza l'utilizzo di espressioni ingiuriose o irrispettose, deve considerarsi lesivo dell'immagine del suddetto sodalizio, laddove possono indurre chi legge a dubitare,



impropriamente, dell'onestà e trasparenza del destinatario del commento in esame e dell'intero movimento pallavolistico.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Vincenzo Micucci la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 1 (uno).

Roma, 03 febbraio 2021

IL PRESIDENTE f.f.  
F.to Avv. Antonio Amato

Affissione all'Albo 04 febbraio 2021